



**CH-8320 Fehraltorf, ESTI**

**ELEM SRL**  
Via Giuseppe Di Vittorio 7  
IT-20060 Liscate (MI)

Vostro riferimento:  
Nostro riferimento: **CI**  
Data: **19.08.2013**

### **Autorizzazione per installazioni speciali**

No dell'autorizzazione: **SOB 125199**

Titolare: **ELEM SRL**  
**Via Giuseppe Di Vittorio 7**  
**IT-20060 Liscate (MI)**  
**italien**

Portatore dell'autorizzazione: **Ivano Lissoni**

Installazioni: **Impianto fotovoltaico:**  
**Impianto a corrente alternata e continua completo, a valle**  
**dell'interruttore AC dell'impianto posato nelle immediate vicinanze**  
**del convertitore.**

Organo di controllo: **Eidg. Starkstrominspektorat**

Campo di validità dell'autorizzazione: **tutta la Svizzera**

Gentili Signore, egregi Signori

In base agli articoli 12 e 14 dell'ordinanza federale concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) rilascia al titolare sopra citato l'autorizzazione di eseguire i lavori d'installazione sopra descritti:

1. L'azienda ha il diritto di eseguire i lavori d'installazione necessari per la costruzione dei impianti elettrici sotto la direzione e la responsabilità del portatore sopra citato. Sono esclusi i raccordi ed i lavori alle linee che servono ad alimentare le installazioni.
2. I lavori eseguiti dalla persona designata nell'autorizzazione devono essere notificati, prima della loro esecuzione, al gestore della rete di distribuzione di elettricità a bassa tensione che alimenta l'impianto. La notifica non è necessaria se la potenza di allacciamento degli impianti elettrici è inferiore complessivamente a 3,6 kVA. La persona designata nell'autorizzazione deve allestire un elenco dei lavori eseguiti (registro dell'impianto) e deve inoltre effettuare di ogni lavoro ultimato il controllo finale. Questo comprende i valori dell'isolamento, delle misure di protezione e degli organi di protezione. Il risultato del controllo finale deve essere riportato in un protocollo che deve essere firmato dalla persona designata nell'autorizzazione e deve essere conservato all'attenzione dell'organo di controllo (art. 25, OIBT).
3. Il controllo tecnico dei lavori d'installazione è effettuato dall'organo di controllo ogni cinque anni (cifra 1.b.4 dell' allegato alla OIBT).
4. Le installazioni elettriche che sono comprese nel campo di applicazione dell'autorizzazione devono rispettare particolarmente le seguenti prescrizioni di sicurezza:
  - OIBT
  - Norma per gli impianti a bassa tensione(NIBT)
  - Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT, RS 734.26)
  - OIBT:gestori di rete- Prescrizioni della competente azienda elettrica (prescrizioni di fabbrica).
5. L'autorizzazione entra immediatamente in vigore. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare per iscritto all'Ispettorato entro due settimane ogni fattispecie che richiede una modifica dell'autorizzazione (per es. cambiamento della ragione sociale o dell'organo di controllo). L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte e se il titolare dell'autorizzazione o il suo personale, nonostante diffida, infrange in modo grave l'OIBT. L'Ispettorato può rendere pubblica la revoca dell'autorizzazione (art. 19, OIBT).
6. La tassa per l'esame della vostra richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione ammonta a CHF 450.00. Essa é da saldare entro 30 giorni.

Distinti saluti

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI



André Moser  
Capo ispezioni Fehrratorf

Allegato:  
fattura